

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2205

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2003

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73,
recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i
nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge risulta necessario ed urgente al fine di assicurare il finanziamento delle provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.

Come evidenziato nella relazione tecnica, sulla base di quanto è emerso dal monitoraggio dell'anno 2002, le prestazioni costituenti diritti soggettivi comportano, per l'anno 2003, maggiori esigenze finanziarie rispetto a quanto previsto in sede di legge finanziaria 2003.

Il decreto, pertanto, ha lo scopo di reperire ulteriori risorse finanziarie, al fine di assicurare il finanziamento per gli assegni ai nuclei

familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché gli assegni di maternità di cui all'articolo 66 della medesima legge, in quanto si tratta di diritti soggettivi che rappresentano erogazioni che debbono essere necessariamente accordate, senza nessun margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione.

A tale scopo sono utilizzate le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione è diretta a prevedere l'utilizzo per l'anno 2003, a titolo di concorso del finanziamento della spesa di alcune delle prestazioni costituenti diritti soggettivi di cui all'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), quali l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni) e l'assegno di maternità (articolo 66 della medesima legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni), delle ulteriori economie accertate nell'applicazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) (cosiddetto «pensioni a 516,46 euro») a favore dei residenti all'estero.

Per quanto attiene al concorso al finanziamento delle prestazioni sopra richiamate, sulla base degli elementi informativi emersi dal monitoraggio 2002, si stima, rispetto a quanto previsto in sede di legge finanziaria 2003, che le prestazioni costituenti diritti soggettivi unitariamente considerate comportano per l'anno 2003 maggiori esigenze finanziarie pari a 150 milioni di euro, al netto delle regolazioni debitorie pregresse.

La disposizione concorre per 136 milioni di euro al finanziamento di tale importo. All'importo residuo (pari a 14 milioni di euro) si farà fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, attraverso la compressione di altri interventi non costituenti diritti soggettivi a carico del medesimo Fondo, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della citata legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

Per quanto attiene alla quantificazione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, utilizzati a fini di copertura nel decreto-legge, si fa presente quanto segue:

L'INPS, ai fini dell'innalzamento della maggiorazione sociale, previsto dal citato articolo 38 della legge finanziaria 2002, aveva originariamente operato previa certificazione dei redditi percepiti nell'anno da parte di ciascuno dei potenziali aventi diritto. Successivamente, ravvisate alcune difficoltà dei pensionati a corrispondere agli adempimenti richiesti, l'Istituto, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha deciso di attivare una procedura semplificata di autocertificazione, attraverso la quale i potenziali beneficiari avrebbero potuto presentarsi direttamente agli enti pagatori, dichiarando il proprio diritto alla percezione dell'intera nuova misura della maggiorazione sociale. L'INPS si riservava, ovviamente, di effettuare, in un momento successivo, i previsti controlli reddituali per accertare l'effettivo diritto, nell'*an* e nel *quantum*, alla prestazione;

la platea dei residenti all'estero, le cui difficoltà di comunicazione dei dati necessari all'INPS erano accentuate da regioni geografiche, è stata interessata, nella sua interezza, dalla procedura semplificata. Sono state, quindi, inviate ai 190.000 residenti all'estero, che risultavano in possesso degli altri requisiti previsti dal citato articolo 38, le lettere per l'autocertificazione, con le quali avrebbero potuto ottenere l'innalzamento della maggiorazione sociale;

la relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2003 (v. atto Camera n. 3200), nel definire lo stanziamento di bilancio per il pagamento delle maggiorazioni sociali in esame per l'anno in corso, ha ipotizzato che 180.000 soggetti della predetta platea dei residenti all'estero e destinatari delle suddette comunicazioni avrebbero beneficiato dell'innalzamento della prestazione. L'onere stimato era di 239 milioni di euro;

l'operazione si è conclusa nel mese di febbraio 2003 e, come risulta dall'allegata tabella, le banche erogatrici hanno comunicato all'INPS di aver pagato 68.356 posizioni per un esborso complessivo di 90,552 milioni di euro. A queste posizioni se ne aggiungono circa 10.000, per un importo complessivo di 12,5 milioni di euro, già ricostituite dalle Sedi, in quanto erogate a soggetti che si sono recati direttamente presso gli uffici dell'Istituto.

L'onere totale è risultato, quindi, di circa 103 milioni di euro. Conseguentemente, si sono registrate economie pari a 136 milioni di euro.

RIEPILOGO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE CORRISPOSTA NELL'ANNO 2002

Area	Posizioni pagate	Importi pagati (in euro)
Africa, Asia, Australia	9.869	18.925.384,52
America del Nord	6.431	8.207.697,00
Europa	14.608	12.683.175,34
America Latina e America Centrale	37.448	50.735.912,66
TOTALE . . .	68.356 (*)	90.552.169,52

(*) Alle posizioni pagate con la procedura semplificata sono da aggiungere n. 10.000 pensioni già ricostituite dalle Sedi con un'erogazione complessiva di 12.500.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003.

Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori e della maternità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 136 milioni di euro per l'anno 2003, concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della stessa legge.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – MARONI – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI